

DETERMINA

DEL DIRIGENTE

Affari Generali e Legali

94/ 2020 del 02/12/2020

Oggetto: CONVENZIONE MERA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGGE BALDUZZI SULL'OBLIGO DELLA PRESENZA DI DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA REGIONE LOMBARDIA- PROVVEDIMENTO RINNOVO

OGGETTO: CONVENZIONE MERA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGGE BALDUZZI SULL'OBLIGO DELLA PRESENZA DI DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA REGIONE LOMBARDIA" - PROVVEDIMENTO RINNOVO

Determinazione avanzata dal Dirigente della Struttura Complessa Affari Generali e Legali con delega conferita dal Direttore Generale con nota Prot. n. 6466 del 15/06/2020 al Dott. Andrea Albonico;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la Legge Regionale della Lombardia n. 33/2009– T.U. delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.;
- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10/06/2011;
- il Decreto 18.03.2011 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, recante "Determinazioni dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2 comma 46 della Legge 191/2009";
- la Legge Regionale della Lombardia n. 22/2019- "Seconda Legge di revisione normativa ordinamentale 2019";
- La DGR XI/2701/2019 "Costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)";

PREMESSO che:

- AREU ha il compito di coordinare in Regione Lombardia l'attività di soccorso sanitario primario extraospedaliero, nonché di promuovere la formazione attraverso la rete di istruttori e formatori propri, delle sue articolazioni territoriali, dei Centri di Formazione Riconosciuti e Accreditati (CeFRA) e di altri Soggetti riconosciuti da AREU, volta a consentire l'apprendimento, anche da parte del comune cittadino, delle manovre di base di rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo di un Defibrillatore semi-automatico Esterno (DAE), con promozione, altresì, della diffusione dei DAE nell'ambito del territorio regionale;
- Università degli studi di Padova si presenta quale istituzione pubblica di alta cultura che promuove e organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, nonché il trasferimento delle conoscenze sul territorio (art. 1 c. 1 dello Statuto dell'Università) e, inoltre, riconosce il ruolo fondamentale della ricerca ed intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale (art. 2 c. 1 del citato Statuto);
- l'art. 44 c. 1 lettera h) dello Statuto di Università degli studi di Padova, ai sensi dell'art.

78 del vigente Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità (D.R. 3855/2017 e ss. mm.) ed ai sensi del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato (D.R. 1318/2018 e ss. mm.), consente alla stessa di stipulare contratti e convenzioni inerenti all'attività di ricerca, di formazione e di servizio anche per conto terzi che sia di interesse del singolo Dipartimento, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l'Università e può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità;

DATO ATTO che con Delibera AREU n. 406/2019 del 03.12.2019, è stata approvata la sottoscrizione della Convenzione con Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e sanità pubblica di mera collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto "Risultati dell'implementazione della Legge Balduzzi sull'obbligo della presenza di defibrillatori negli impianti sportivi nella regione Lombardia", con validità sino al 31.12.2020;

RILEVATO che il progetto di ricerca di Università degli studi di Padova è in linea con la mission aziendale di promozione della cultura del soccorso e di riconoscimento dei programmi di promozione e diffusione dell'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) nel territorio regionale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario per entrambe le Parti procedere al rinnovo della convenzione per collaborare, in base alle proprie specifiche competenze, all'attività di ricerca come sopra descritta;

DATO ATTO che, con nota prot. AREU 2020/11935 del 02.11.2020 AREU ha avanzato all'Università di Padova, ai sensi dell'art. 9 della convenzione di mera collaborazione scientifica in essere, la proposta di rinnovo della stessa sino al 31.12.2021, ottenendo riscontro favorevole manifestato attraverso la trasmissione dell'atto di accettazione sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Università di Padova (nota prot. AREU 2020/13815 del 26.11.2020);

DATO ULTERIORMENTE ATTO che, con la sottoscrizione della proroga della predetta convenzione, le parti continuano a impegnarsi reciprocamente a:

- Università degli studi di Padova: designare lo studio, inoltrare richiesta autorizzazione al Comitato Etico Competente, analizzare i dati raccolti da AREU e produrre uno o più manoscritti illustranti i risultati dello studio;
- AREU: nell'ambito dell'attività di ricerca promossa da Università degli Studi di Padova, consiste nel mettere a disposizione di quest'ultima i dati relativi agli arresti cardiaci avvenuti in impianti sportivi della Regione Lombardia, i dati relativi alla presenza negli impianti sportivi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) ad accesso pubblico, nonché di richiedere ai competenti uffici regionali le diagnosi risultanti dalla scheda di dimissione ospedaliera (in caso di sopravvivenza) e/o dalle schede ISTAT (in caso di decesso) dei soggetti inclusi nello studio;

- Entrambe le Parti: al rispetto della riservatezza e al trattamento dei dati in conformità con le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e della normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che:

- la collaborazione tra le parti per le attività di realizzazione del progetto sopra descritto decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 01.01.2021 sino al 31.12.2021, con possibilità di proroga per il tempo necessario alla conclusione del progetto, previo accordo scritto tra le parti;
- dalla sottoscrizione della convenzione per la collaborazione con Università degli studi di Padova non derivano oneri a carico del bilancio di AREU;

PRESO ATTO che il proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il visto favorevole del Direttore Amministrativo reso ai sensi del vigente Regolamento 45 per il "Conferimento e attuazione della delega di poteri gestionali e della delega di firma ai dirigenti";

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il rinnovo della convenzione, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con l'Università degli Studi di Padova, con i quali si pone in essere una collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto di ricerca "Risultati dell'implementazione della Legge Balduzzi sull'obbligo della presenza di defibrillatori negli impianti sportivi nella regione Lombardia";
2. di dare atto che, nell'ambito dell'attività di ricerca promossa da Università degli Studi di Padova, AREU si impegna a mettere a disposizione di quest'ultima i dati relativi agli arresti cardiaci avvenuti in impianti sportivi della Regione Lombardia, i dati relativi alla presenza negli impianti sportivi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) ad accesso pubblico, nonché di richiedere ai competenti uffici regionali le diagnosi risultanti dalla scheda di dimissione ospedaliera (in caso di sopravvivenza) e/o dalle schede ISTAT (in caso di decesso) dei soggetti inclusi nello studio;
3. di prevedere che la predetta convenzione ha durata dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021, con possibilità di proroga per il tempo necessario alla conclusione del progetto, previo accordo scritto tra le parti;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai

sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

Il Dirigente responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Dott./Dott.ssa ALBONICO ANDREA

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE DI MERA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**“Risultati dell’implementazione della Legge Balduzzi sull’obbligo della
presenza di defibrillatori negli impianti sportivi nella regione Lombardia.”**

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a € 32,00 assolta da Università degli studi di Padova

TRA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO-TORACO-VASCOLARI E SANITA' PUBBLICA – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA con sede in via N. Giustiniani, 2 35128 - Padova, Codice Fiscale 80006480281 / P.IVA 00742430283 (d'ora innanzi denominato semplicemente come DIPARTIMENTO), rappresentato dal Prof. Federico Rea, in qualità di Direttore di Dipartimento pro-tempore e Rappresentante Legale;

E

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA, con sede in Via Alfredo Campanini, N. 6 CAP 20124 – Milano, Codice Fiscale / P.IVA n. 03128170135 (d'ora innanzi denominato semplicemente come AREU), rappresentato dal Dott. Alberto Zoli, in qualità di Direttore Generale e Rappresentante Legale;

E

Di seguito complessivamente definite le “**Parti**”

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi di Padova:
 - è un'istituzione pubblica di alta cultura che promuove e organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, nonché il trasferimento delle conoscenze sul territorio (art. 1 c. 1 dello Statuto);
 - riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale (art. 2 c. 1 dello Statuto);
 - favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la stretta connessione delle attività di ricerca con l'attività didattica e garantisce l'autonomia di ciascuno studioso nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce l'accesso degli studiosi, singoli e in gruppo, ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi, nel rispetto delle esigenze di tutti e in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori; si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di Scuole di dottorato (art. 2 c. 2 dello Statuto);

- riconosce nei Dipartimenti le strutture deputate in via primaria alla promozione e all'organizzazione della ricerca scientifica, oltre che delle attività didattiche e formative (art. 2 c. 3 dello Statuto);
- verifica la correttezza della gestione e la produttività delle risorse destinate all'attività di ricerca da parte delle strutture e dei singoli; valuta periodicamente la qualità della ricerca, tenendo conto dei criteri elaborati dagli organismi nazionali di valutazione e accettati dalle comunità scientifiche nazionali e internazionali, anche ai fini della distribuzione delle risorse; si adopera per la massima diffusione nella società e nel territorio dei risultati scientifici raggiunti (art. 2 c. 4 dello Statuto);
- per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli (art. 2 c. 5 dello Statuto);
- il Dipartimento, ai sensi dell'art. 44 c. 1 lettera h) dello Statuto, ai sensi dell'art. 78 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità (D.R. 3855/2017 e ss. mm.) ed ai sensi del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato (D.R. 1318/2018 e ss. mm.), stipula i contratti e le convenzioni inerenti all'attività di ricerca, di formazione e di servizio anche per conto terzi che sia di interesse del singolo Dipartimento, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l'Università e può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità.
- L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è l'azienda sanitaria istituita con DGR n. 6994/08, con il compito, tra gli altri, di gestire e coordinare il soccorso sanitario extraospedaliero nel territorio della Regione Lombardia, nonché di promuovere la formazione attraverso la rete di istruttori e formatori propri, delle sue articolazioni territoriali, dei Centri di Formazione Riconosciuti e Accreditati (CeFRA) e di altri Soggetti riconosciuti da AREU, volta a consentire l'apprendimento, anche da parte del comune cittadino, delle manovre di base di rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo di un Defibrillatore semi-automatico Esterno (DAE), con promozione, altresì, della diffusione dei DAE nell'ambito del territorio regionale;
- Visto l'interesse manifestato da parte del Dipartimento e la disponibilità espressa da parte di AREU a collaborare per la realizzazione del progetto di ricerca, senza l'erogazione di contributi o corrispettivi a favore del medesimo;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

OGGETTO

La presente convenzione intende regolare i rapporti di collaborazione scientifica tra AREU e il Dipartimento.

Il Responsabile scientifico del progetto è il Prof. Domenico Corrado, Professore Ordinario di malattie dell'apparato cardiovascolare.

Il Referente per AREU è il Dott. Giuseppe Sechi, Direttore Sanitario di AREU.

ART. 3

IMPEGNI DEL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento si impegna a:

- 1) disegnare lo studio;
- 2) inoltrare richiesta di autorizzazione allo svolgimento dello studio al Comitato Etico competente;
- 3) ottenuta l'autorizzazione dal Comitato Etico competente, analizzare i dati raccolti da AREU;
- 4) produrre uno o più manoscritti illustranti i risultati dello studio e curare la sua/loro sottomissione a riviste scientifiche internazionali.

ART. 4

IMPEGNI DI AREU

AREU si impegna, previa autorizzazione del Comitato Etico competente, a mettere a disposizione dei ricercatori del Dipartimento i dati necessari per lo svolgimento dello studio ed in particolare:

- 1) i dati relativi agli arresti cardiaci avvenuti in impianti sportivi nel territorio della regione Lombardia;
- 2) i dati relativi alla presenza negli impianti sportivi di defibrillatori semiautomatici ad accesso pubblico;
- 3) richiedere ai competenti uffici regionali le diagnosi risultanti dalla scheda dimissione ospedaliera (in caso di sopravvivenza) e/o dalle schede ISTAT (in caso di decesso) dei soggetti inclusi nello studio.

ART. 5

NATURA DELLA CONVENZIONE E COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALLA

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

La presente convenzione, avente per oggetto la collaborazione scientifica tra AREU e Dipartimento, è di natura non patrimoniale.

Nessun onere per la realizzazione del progetto sarà a carico né del Bilancio Universitario né del Bilancio Aziendale di AREU.

Il Dipartimento si impegna a supportare le attività di ricerca relative al progetto e a mettere a disposizione spazi, attrezzature e personale del Dipartimento per la realizzazione dello stesso.

ART. 6

ASSICURAZIONE E SICUREZZA

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Il Dipartimento garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le sue strutture sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

AREU, analogamente, garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

ART. 7

RISULTATI E PUBBLICAZIONI

I risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le parti.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte del Dipartimento e di AREU dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio.

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia.

In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

ART. 8

OBBLIGO DI SEGRETEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY

AREU e il Dipartimento considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto

per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

AREU e il Dipartimento provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e del rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente contratto, in conformità al D. lgs. 196/2003.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., e del Regolamento UE 2016/679, le Parti saranno tenute ad osservare le disposizioni normative operanti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati, nonché ogni regolamento interno vigente.

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà scadenza il 31/12/2020, con possibilità di proroga per il tempo necessario alla conclusione del progetto, previo accordo scritto tra le parti.

Ciascun contraente ha il diritto di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni.

ART. 10

MODIFICHE

La presente convenzione potrà essere integrata, modificata o emendata, previo accordo tra le parti, solo per iscritto, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

ART. 11

INDIPENDENZA DELLE PARTI

La presente Convenzione non crea alcun rapporto di dipendenza di una parte nei confronti dell'altra, né limita in altro modo l'autonomia giuridica delle parti, che rimangono soggetti pienamente distinti ed indipendenti.

ART. 12

ANTICORRUZIONE

Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di risolvere la presente Convenzione: (a) qualora una Parte o i suoi Rappresentanti non osservino le Leggi Anti-Corruzione o la presente disposizione, o (b) qualora esistano ragionevoli elementi per ritenere che una Parte abbia violato, intenda violare o abbia causato una violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto e di essersi conformate a quanto disposto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo, a prescindere dalla effettiva consumazione del reato

o dalla punibilità dello stesso.

L'inosservanza di alcuna delle Parti di tale impegno è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. che legittima la Parte non inadempiente a risolvere la presente Convenzione con effetto immediato, salvo il risarcimento di eventuali danni.

Il Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di AREU è pubblicato sul sito istituzionale al seguente indirizzo <https://www.areu.lombardia.it/>.

Il codice Etico dell'Università di Padova è pubblicato sul sito istituzionale al seguente indirizzo <http://www.unipd.it/universita/storia-valori/codice-etico>.

ART. 13

CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, alla validità ed esecuzione della presente convenzione che non possano trovare soluzione in via amichevole, le parti, fin da ora, eleggono come Foro competente il Foro di Padova.

ART. 14

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

ART. 15

REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta dal Dipartimento.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto alla data dell'apposizione della firma digitale

Padova, *(data di registrazione firma digitale)*

Per il Dipartimento, il Direttore e Legale Rappresentante
Prof. Federico Rea

Per l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, il Direttore Generale e Legale Rappresentante
Dott. Alberto Zoli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le Parti espressamente concordano ed approvano per iscritto la presente clausola, che è parte integrante della presente convenzione: Art. 13 "Controversie".

Letto, confermato e sottoscritto alla data dell'apposizione della firma digitale

Padova, *(data di registrazione firma digitale)*

Per il Dipartimento, il Direttore e Legale Rappresentante
Prof. Federico Rea

Per l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, il Direttore Generale e Legale Rappresentante
Dott. Alberto Zoli